Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 aprile 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Scuola media statale « N. Tommaseo » di Ancona Pag. 1167

Pag. 1169

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1956, n. **165.**

Modifiche al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 47, comma primo, del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è applicabile fino al 31 dicembre 1958.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 15 marzo 1956, n. **166.**

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali e tributarie previste in materia di edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, già prorogate al 31 dicembre 1954 dalla legge 16 aprile 1954, n. 112, e al 31 dicembre 1955 dalla legge 27 gennaio 1955, n. 22, sono ulteriormente prorogate dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 23 marzo 1956, n. **167.**

Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 7. *(Militari in congedo non considerati in servizio alle armi).* — Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli articoli 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all'alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-*bis* (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di

spionaggio militare); e nell'art. 98 (istigazione od offerta), quando l'istigazione o l'offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli articoli 84, 85, 86, 87, 88 e 89-*bis*.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli articoli 96, 101 e 102 di questo Codice;

2) quando commettono i reati previsti negli articoli 157, 158 e 159 (procurata infermità al fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi a causa del servizio prestato), nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli articoli 160, 214 e 238 di questo Codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 466, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli articoli 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 ».

Art. 2.

Gli articoli 77, 79 e 81 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 77. (*Alto tradimento*). — Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-*bis* del Codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata ».

« Art. 79. (*Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni ».

« Art. 81. (*Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle Forze armate dello Stato*). — Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quella della Liberazione ».

Art. 3.

L'art. 212 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 212. (*Istigazione a commettere reati militari*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al qual si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo Codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione ».

Art. 4.

Gli articoli 200, 214, 238, 240 e 241 del Codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 200. (*Disposizioni penali applicabili*). — In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello fra militari in servizio, in luogo delle disposizioni del Codice penale relativo ai reati suindicati, si applicano quelle delle sezioni seguenti ».

« Art 214. (*Militari in congedo*). — Le disposizioni dell'art. 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, semprechè l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'art. 7 del Codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo ».

« Art. 238. (*Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato*). — E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice il militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purchè il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi ».

« Art. 240. (*Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare*). — Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorchè indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo Codice ».

« Art. 241. (*Militari in congedo assoluto*). — Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato ».

Art. 5.

Gli articoli 21, 80 e 211, ed il secondo comma dell'art. 221 del Codice penale militare di pace sono soppressi.

Art. 6.

All'art. 85 del Codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate ».

Art. 7.

Fra l'art. 89 e l'art. 90 del Codice penale militare di pace è inserito il seguente;

« Art. 89-*bis*. (*Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio*). — E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;

4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ».

Art. 8.

L'art. 264 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Art. 264. (*Connessione di procedimenti*). — Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo ».

Art. 9.

Dopo l'art. 292 del Codice penale è inserito il seguente:

« Art. 292-*bis*. (*Circostanza aggravante*). — La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate), e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato), è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.

Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Codice penale militare di pace ».

Art. 10.

Cessano di essere devoluti alla giurisdizione penale militare i reati, commessi da militari in congedo, di omessa notifica del cambio di residenza o di abitazione, e di mancata restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione in caso di mobilitazione. Sono pertanto abrogati, limitatamente a quanto riguarda le norme che attribuiscono ai tribunali militari la competenza a conoscere dei suddetti reati: l'art. 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificato dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018; l'art. 207 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento dell'Esercito approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; l'art. 103, settimo comma, del testo unico delle disposizioni sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, l'art. 2, terzo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1025; ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 11.

I procedimenti che si riferiscono a reati che, per effetto delle disposizioni degli articoli precedenti, cessano di essere devoluti alla competenza della giurisdizione penale militare, sono trasferiti al giudice ordinario competente secondo le norme del Codice di procedura penale, se siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'impugnazione proposta contro la sentenza del giudice militare pronunciata prima di tale data, si considera come appello, e su di essa decide il giudice che sarebbe stato competente qualora in primo grado avesse deciso il giudice ordinario.

Le parti possono presentare motivi aggiunti nel termine di otto giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 marzo 1956, n. **168**.
Provvidenze per la stampa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta dalle cartiere nazionali, dai loro consorzi e dagli importatori, previsto dall'art. 1, lettera *b*) della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 3 per cento.

Il diritto di rivalsa verso i compratori viene esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli

importatori nella misura del 2,50 per cento dell'importo netto delle fatture emesse a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Il contributo dovuto allo stesso Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali è stabilito, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 2,50 al chilogrammo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e per il commercio, potranno essere modificate le misure degli anzidetti contributi, purchè entro i limiti massimi stabiliti nel primo e nel terzo comma del presente articolo unico.

Restano ferme, sia per i contributi che per il diritto di rivalsa:

a) relativamente al periodo dal 1° marzo 1945 al 31 dicembre 1945 l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 12 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 luglio 1945;

b) relativamente al periodo dal 1° gennaio 1946 al 15 gennaio 1951, l'aliquota stabilita dal decreto Ministeriale 29 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1946.

Resta ugualmente ferma per le durate indicate alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente la misura del contributo previsto dalla lettera *d*) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868.

Il contributo dovuto all'Ente, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito, per il periodo che va dal 16 gennaio 1951 al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 2,70 per cento.

Per il periodo sopra indicato il diritto di rivalsa verso i compratori può essere esercitato dalle cartiere nazionali o loro consorzi e dagli importatori solo sino alla concorrenza dell'uno per cento dell'importo netto delle fatture.

Il contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali, previsto dall'art. 1, lettera *d*), della legge 13 giugno 1940, n. 868, è stabilito nelle seguenti misure:

a) dal 16 gennaio 1951 al 31 dicembre 1952 in lire 5,40 al chilogrammo;

b) a decorrere dal 1° gennaio 1953 e fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge, in lire 3,15 al chilogrammo.

L'Ente provvederà, entro il termine massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, a rimborsare ai contribuenti le somme da essi versate in eccedenza alla misura indicata nel comma precedente. Nei confronti dei contribuenti che non abbiano versato i contributi o li abbiano versati in misura inferiore, l'Ente provvederà alla riscossione dei contributi stessi coi mezzi indicati nell'art. 16 del decreto Ministeriale 3 luglio 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 17 luglio 1940.

I contributi versati per cessioni di carta destinata alla editoria scolastica e culturale, che siano effettuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, verranno rimborsati agli editori secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per l'industria e commercio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 169.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Pavullo nel Frignano (Modena).

N. 169. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Pavullo nel Frignano (Modena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 104. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 170.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « C. Bocchi » di Adria (Rovigo).

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « C. Bocchi » di Adria (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 105. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 171.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Colle Val d'Elsa (Siena).

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Colle Val d'Elsa (Siena) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 122. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 172.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « N. Tommaseo » di Ancona.

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « N. Tommaseo » di Ancona viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 123. — CARLOMAGNO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° febbraio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rocco Tedeschi, Console onorario di Bolivia a Napoli.

(1495)

In data 1° febbraio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Fausto Brunetti, Console onorario della Repubblica del Panama a Torino.

(1350)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1956, registro n. 5 Interno, foglio n. 175, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Salerno di un mutuo di L. 16.150.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(1486)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1956, registro n. 5 Interno, foglio n. 329, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vallemaio (Frosinone) di un mutuo di L. 1.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(1496)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « architettura navale » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « architettura navale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1513)

Vacanza della cattedra di « clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « clinica ostetrica e ginecologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1514)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Orta Longa », con sede nel comune di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 16 marzo 1956, è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Orta Longa », con sede nel comune di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno).

(1362)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Montagna Pesciatina, con sede nel comune di Pescia (Pistoia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 14272 in data 21 marzo 1956 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Montagna Pesciatina, con sede nel comune di Pescia (Pistoia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 20 marzo 1954.

(1418)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 21.

E' stato denunciato lo smarrimento del secondo mezzo foglio compartimenti semestrali, relativo al certificato del Cons. 3,50 % 1906 n. 438345 per l'annua rendita di L. 70 a favore di Corgnati Francesco fu Giacomo, domiciliato in Maglione (Torino), vincolato per cauzione notarile.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 21 gennaio 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1956

1 dollaro USA.	624,805
1 dollaro Can.	145,812
1 Fr. Sv. lib.	625,375
1 Kr. Dan.	90,615
1 Kr. Norv.	87,64
1 Kr. Sv.	120,80
1 Fol.	164,77
1 Fr. bel.	12,572
100 Fr. Fr.	178,225
1 Fr. Sv. acc.	143,195
1 Lst.	1753,437
1 Marco ger.	149,627

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto n. 60850/20400.12.80 in data 7 ottobre 1952, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino;

Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Enrico Sarro, nominato prefetto e trasferito ad altra sede, e del dott. Gaetano Bilotta, trasferito ad altra sede, rispettivamente nella qualità di presidente e segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dei dottori Enrico Sarro e Gaetano Bilotta sono nominati, rispettivamente, presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino il dott. Alberto De Marchi, vice prefetto ispettore, ed il dott. Giuseppe Cucchiara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1364)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 24 marzo 1956).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, n. 4 (quattro) posti di ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza (grado 12°, gruppo *C*) spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938 n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali della Aeronautica od in base all'art. 57 dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), approvato con legge 31 luglio 1954, n. 599

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 maggio 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati, di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento, nonchè della dichiarazione da rilasciarsi dagli interessati stessi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi civili e militari prestati anteriormente alla nomina all'impiego, cui essi aspirano.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(1488)

PREFETTURA DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio pari numero del 7 agosto 1952, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951;

Visto che la condotta ostetrica del comune di Sassano è rimasta vacante per rinunzia della vincitrice;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto 44103 del 26 agosto 1955;

Decreta:

La ostetrica Coralluzzo Mafalda è assegnata alla condotta ostetrica di Sassano.

Salerno, addì 7 marzo 1956

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(1316)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 gennaio 1956, numeri 2850 e 2851, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Neive-Neviglie-Barbaresco-Trezzo Tinella, è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso dai candidati che seguono in graduatoria il designato rinunciatario;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pizzigalli Amabile, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale Neive-Neviglie-Barbaresco-Trezzo Tinella.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 12 marzo 1956

Il prefetto: TORRISI

(1366)

PREFETTURA DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante nella provincia di Matera al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n. 10260-3ª San. del 22 aprile 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto della seconda condotta di Aliano (frazione di Alianello) vacante nella Provincia al 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Segreto dott. Francesco, medico provinciale;

Guerricchio dott. Antonio, primario medico dell'ospedale civile di Matera;

Bronzini dott. Domenico, primario ostetrico dell'ospedale civile di Matera;

Salomone dott. Francesco, medico condotto di Stigliano.

Segretario:

De Donato dott. Francesco, funzionario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Matera, addì 10 marzo 1956

Il prefetto: RIGUCCI

(1332)

PREFETTURA DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per il conferimento di farmacie vacanti nella provincia di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Considerato che occorre procedere alla costituzione per l'anno 1956 della Commissione giudicatrice dei concorsi per l'apertura e per l'esercizio delle farmacie vacanti nei Comuni della provincia e per l'assolvimento degli altri compiti demandati dalla legge alla commissione stessa;

Viste le proposte avanzate, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie, rispettivamente dall'Ordine dei farmacisti per la provincia di Roma per la nomina dei farmacisti e dei chimici farmacisti, e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma per la nomina dell'esperto in materia giuridica;

Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie per l'espletamento dei concorsi per conferimento di farmacie da effettuarsi durante l'anno millenovecentocinquantasei e per l'assolvimento degli altri compiti previsti dalla legge, è costituita come appresso:

Presidente:

Ponzano dott. Carlo: vice prefetto di Roma.

Componente:

Traversa prof. dott. Emanuele: ispettore generale medico, medico provinciale di Roma.

Componenti effettivi:

Ciamarra avv. Antonio: esperto in materie giuridiche;

Raffaele Arena: farmacista;

Mancini Leone: chimico farmacista.

Componenti supplenti:

Martucci avv. Tullio, esperto in materie giuridiche;

Roscini Ubaldo, farmacista;

Bartuli Vittorio, chimico farmacista.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Felice La Corte consigliere di prima classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il vice prefetto presidente ed il medico provinciale, in caso di assenza o di legittimo impedimento, saranno suppliti rispettivamente da un vice prefetto ispettore e da un medico provinciale aggiunto che saranno designati di volta in volta.

Roma, addì 31 gennaio 1956

Il prefetto: PERUZZO

(1429)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/1 del 17 novembre 1955, con il quale il dott. Palmerio Giuseppe è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rosello;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Enzo Del Re ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Enzo Del Re è dichiarato vincitore della condotta del comune di Rosello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 16 marzo 1956

Il prefetto: DE VITO

(1367)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.